

DOTTRINA E RICERCHE
a cura di Carlo Sarzana

CARCERI SPAGNOLE CIVILI E MILITARI E LORO SOSTITUTIVI (*)

ANTONIO BERISTAIN (**)

SOMMARIO: 1. - Introduzione. — 2. - Legislazione attuale: 2.1. *Costituzione spagnola*. 2.2. *Norme concrete e disegno di legge*. 2.3. *Norme direttrici generali*. — 3. - Tipi di istituti e relativi reclusi. — 4. - Regime e trattamento penitenziario: 4.1. *Sistema progressivo*. 4.2. *Criteri di trattamento*. 4.3. *Ricompense*. 4.4. *Punizioni*. 4.5. *Breve comparazione*. — 5. - Personale penitenziario. — 6. - Sostitutivi delle sanzioni privative della libertà a livello legale, giudiziario e penitenziario: 6.1. *Livello legislativo*: la libertà condizionale; la multa; la cauzione di condotta; l'ammonizione pubblica o privata; le sanzioni restrittive della libertà; le sanzioni restrittive di altri diritti; arresti di fine settimana; la condanna condizionale. 6.2. *Livello giudiziario e penitenziario*. — 7. - Commento della situazione attuale proiettata al futuro. — 8. - Bibliografia.

1. — INTRODUZIONE

Questi appunti sulle istituzioni penitenziarie spagnole civili e militari sono stati scritti su richiesta del *Centre Francais de Droit Comparé* e della *Section de science criminelle de l'Institut de Droit Comparé* di Parigi come documento base per uno studio comparato in collaborazione con il Ministero di Giustizia francese. Lo scopo è quello di offrire un'informazione molto semplice sulla legislazione penitenziaria civile e militare, la prassi e la teoria attuale, con particolare riferimento al trattamento e al personale penitenziario. Ci si sofferma, inoltre, sui *sostitutivi delle sanzioni privative della libertà*, con alcuni dati statistici riferiti alla realtà più recente, e un breve commento per quanto riguarda la situazione presente e l'immediato futuro.

(*) Quando cominciai a preparare questo tema ricevetti una lettera del collega SERGIO GARCIA RAMIREZ con la triste notizia del decesso del maestro A. QUIROZ CUARON e la comunicazione che si stava preparando un libro-omaggio in sua memoria. Voglio dedicare questa ricerca all'eccellente amico della giustizia, della libertà e degli uomini.

(**) Professore di Diritto penale nella Facoltà di Giurisprudenza di San Sebastian (Spagna).

Traduzione dallo spagnolo a cura del dott. NAZARENO GIORDANO del Centro Congressi di Roma, riveduta dalla dott.ssa ANNAMARIA NICOLAI, Direttore nell'Amministrazione penitenziaria addetta all'Ufficio Studi e Ricerche della Direzione Generale per gli Istituti di prevenzione e pena.

Altre caratteristiche e aspetti peculiari si potranno trovare nelle pubblicazioni citate, alla fine, nella bibliografia.

Queste pagine, dunque, possono essere utilizzate per un raffronto della situazione carceraria spagnola con quella di altre nazioni. Inoltre, indipendentemente da questo, vengono pubblicate, tra gli altri motivi, per offrire al lettore un indice sintomatico che gli dia la possibilità di conoscere l'evoluzione di un settore così importante dello Stato spagnolo e del suo Esercito, durante la fase attuale di transizione politica. E ancora, per invitare alcune persone e alcune istituzioni a cooperare di più in questo campo che necessita della mano e del cuore di tutti. Con la parola *cuore* si vuole intendere questo atteggiamento *nuovo* del perdono e dell'amore, che rappresenta la migliore soluzione nella spirale della violenza-delinquenza, secondo quanto afferma R. GIRARD in varie occasioni, nel suo ultimo libro (1).

A volte, si dice che il carcere ha fallito, che il carcere non produce frutti, che non è efficace. Bisogna affermare esattamente il contrario. Vari studi sulla recidiva, sulla deviazione primaria e secondaria e altri temi simili dimostrano abbondantemente che il carcere è molto efficace e che ha una grande incidenza sulle persone che passano attraverso di esso.

La Criminologia constata — al contrario di ciò che si afferma di solito — che poche istituzioni producono dei risultati tanto profondi nella configurazione della persona e della società come il carcere, anche se, disgraziatamente, questa configurazione non è positiva, ma negativa.

2. — LEGISLAZIONE ATTUALE

2.1. — *Costituzione spagnola*

La Costituzione vigente in Spagna dal 29 dicembre 1978, data della sua apparizione nel *Boletín Oficial del Estado*, nell'art. 25, paragrafo 2° si riferisce alle sanzioni privative della libertà. Dice testualmente: « Le pene privative della libertà e le

(1) RENÉ GIRARD, *Des choses cachées depuis la fondation du monde*, Paris, Grasset, 1979, pagg. 236 ss.

I partiti politici e le istituzioni religiose dovrebbero occuparsi e preoccuparsi più seriamente delle carceri e dei sostitutivi di queste.

misure di sicurezza saranno orientate alla rieducazione e al reinserimento sociale e non potranno consistere in lavori forzati. Il condannato a pena detentiva che sta scontando la stessa, godrà dei diritti fondamentali contenuti in questo capitolo, ad eccezione di quelli che siano espressamente esclusi dal contenuto della sentenza di condanna, dal senso della pena e dalla legge penitenziaria. In ogni caso, avrà diritto a un lavoro remunerato e ai corrispondenti benefici previsti dall'assicurazione sociale, così come all'accesso alla cultura e allo sviluppo integrale della sua personalità ».

2.2. — *Norme concrete e disegno di legge*

A prescindere dalle linee direttive generali contenute nella Costituzione, nel codice penale (artt. dal 23 al 100), nella legge di procedura criminale (artt. dal 502 al 544, dal 983 al 998) (2), nella legge di pericolosità e riabilitazione sociale (artt. dal 5 al 7) e relativo regolamento (artt. dal 6 al 49) e nella legge dei tribunali per i minorenni (artt. dal 17 al 21) (3), la legislazione penitenziaria spagnola più importante si articola nelle seguenti norme concrete:

1) *Regolamento dei servizi penitenziari*, approvato con decreto del 2 febbraio 1956;

2) *Decreto del 25 gennaio 1968*, che modifica trentuno articoli (dei quali, trenta vengono modificati totalmente) del decreto del 1956;

3) *Legge del 23 maggio 1977*, di organizzazione dei Corpi penitenziari e di creazione del Corpo di aiutanti delle istituzioni penitenziarie;

4) *Decreto reale del 29 luglio 1977*, che modifica notevolmente il Regolamento dei servizi delle istituzioni penitenziarie (Boletín Oficial del Estado, n. 210, del 2 settembre 1977);

(2) In molte edizioni ufficiali si omettono gli ultimi due commi dell'art. 504.

(3) Il testo di queste leggi, legge di pericolosità e riabilitazione sociale e relativo Regolamento e legge dei tribunali per i minorenni, si può trovare in A. BERISTAIN, *Medidas penales en Derecho contemporáneo. Teoría, legislación positiva y realización práctica*, Madrid, Reus, 1974, pagg. 101 ss. e 133 ss., prefazione di M. BARBERO SANTOS.

5) *Codice di giustizia militare*, del 17 luglio 1945 con alcune modifiche posteriori (artt. dal 207 al 247);

6) *Decreto reale del 22 dicembre 1978* (*Boletín Oficial del Estado* del 5 febbraio 1979) con il quale si approva il Regolamento degli stabilimenti penitenziari militari.

Merita menzione a parte il *Disegno di legge generale penitenziaria*. La sua bozza fu presentata al Ministro della Giustizia il 20 maggio del 1978. Poco tempo dopo, il *Boletín Oficial de las Cortes Españolas*, nel n. 148, del 15 settembre 1978, pubblicava il disegno di questa legge generale penitenziaria che, nelle sue linee generali, merita un commento positivo.

La prima redazione di questo disegno fu frutto della Commissione ministeriale nella quale lavorarono una cinquantina di persone. In essa, oltre al Direttore generale, e al prof. CARLOS GARCIA VALDÉS, ebbero parte molto attiva ed efficace, tra gli altri, il prof. ENRIQUEZ RUIZ VADILLO, come Direttore del Servizio tecnico e giuridico della Direzione generale delle istituzioni penitenziarie, e il prof. FRANCISCO BUENO ARÚS, avvocato maggiore del Ministero di Giustizia. Vi prese parte, anche se con rari interventi, colui che scrive queste righe. In concreto chiesi, anche se il mio desiderio non trovò attuazione, che si ribadisse nella legge la necessità di una collaborazione attiva da parte degli assistenti sociali specialmente al momento dell'ingresso del detenuto nell'interno dello stabilimento, così come al momento dell'uscita da esso. Fallirono anche alcune proposte che formulai per le attività culturali, ricreative e per l'assistenza post-carceraria, che al momento attuale risultano ancora molto deficitarie.

Dopo aver esaminato velocemente questo panorama legale, ci interessa esporre le cose più importanti di questa legislazione rispetto alle direttive generali, ai tipi di istituti, al regime penitenziario e ai funzionari. Dopo di che diremo qualcosa sulle misure alternative alle sanzioni privative della libertà a livello legale, giudiziario e penitenziario.

Il riferimento agli istituti penitenziari militari — data l'assenza totale o quasi di informazione su questi centri carcerari nelle riviste scientifiche e nei mezzi di comunicazione — si limitano a punti più importanti; e per evitare confusione, si è usata

la scrittura in corsivo, quando si tratta esclusivamente delle carceri militari (4).

2.3. — *Norme direttrici generali*

Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento attualmente in vigore, secondo la riforma del 1977, il fine principale delle istituzioni penitenziarie è quello di realizzare la rieducazione e il reinserimento sociale, oltre alla detenzione e alla custodia dei reclusi, arrestati e condannati...

Il testo anteriore, del 1956, diceva che le istituzioni penitenziarie avevano per oggetto non solo la detenzione e la custodia dei detenuti, arrestati e condannati..., ma anche e principalmente il realizzare su di essi un lavoro di rieducazione conforme ai principi e agli orientamenti della scienza penitenziaria.

La formula attuale del Regolamento differisce poco dal paragrafo secondo dell'art. 25 della Costituzione quando si postula che « le pene privative della libertà e le misure di sicurezza sono orientate alla rieducazione e al reinserimento sociale ».

Il Disegno di legge generale penitenziaria pubblicato nel *Boletín Oficial del las Cortes*, n. 148, del 15 settembre 1978, nel suo art. 1 dice che le istituzioni penitenziarie regolate con la presente legge hanno come fine principale la rieducazione e il reinserimento sociale dei condannati a pene e misure penali privative della libertà, così come la detenzione e la custodia dei reclusi, arrestati e condannati. Il secondo comma aggiunge: hanno

(4) L'eccezione conferma la regola anche per quanto riguarda il silenzio che circonda le carceri militari. Verso la metà di settembre del 1978, la Capitaneria generale delle Canarie ha pubblicato una nota ufficiale sull'incendio provocato nella prigione militare del castello di San Francisco, a Las Palmas, il giorno 17 dello stesso mese. La notizia era già stata resa pubblica, tra gli altri motivi, perché dovettero intervenire i vigili del fuoco di Las Palmas. La nota indica che in questa prigione militare « sono reclusi soltanto soldati di truppa dei tre Eserciti, e in questo momento sono presenti all'interno quaranta persone, su un totale di 120 capienze ».

« Intorno alle 21,45 del giorno 17, a causa di un incidente verificatosi tra detenuti — prosegue la nota — furono aggrediti due di questi, per cui fu necessario isolare gli aggressori dal resto della popolazione reclusa.

Due ore dopo, alle 23,45, si constatò che si era prodotto un incendio, provocato dai reclusi, nella navata centrale, per cui fu necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Las Palmas.

Di fronte all'atteggiamento energico del comandante del castello e dei servizi corrispondenti, della polizia militare e della guardia dell'Esercito, i reclusi si arresero senza provocare ulteriori incidenti »; (*El País*, 21 settembre 1978, pag. 14).

ugualmente a proprio carico un lavoro di assistenza e di aiuto sia per i detenuti che per i dimessi.

Gli istituti penitenziari militari, ai sensi del decreto reale del 22 dicembre 1978, hanno per fine non solo la detenzione e la custodia dei detenuti, arrestati, condannati e internati secondo l'esecuzione della pena e delle punizioni, ma anche e principalmente hanno lo scopo di realizzare su di essi un lavoro di rieducazione che completi la loro istruzione in un regime di lavoro che opportunamente permetta la loro riammissione nelle forze armate e faciliti il loro riadattamento alla vita sociale.

Come si vede, tutte queste norme legali propongono, con formule quasi identiche, le stesse finalità delle istituzioni penitenziarie.

I teorici spagnoli, commentando la legislazione, con più o meno differenze (5), sostengono la necessità che il carcere cooperi alla prevenzione generale e alla prevenzione speciale; detto con altre parole, alla configurazione di una società più giusta e alla ripersonalizzazione dell'internato.

Molti ostacoli di molteplice natura impediscono alle istituzioni penitenziarie di raggiungere le finalità che la legge e la dottrina assegna loro.

3. — TIPI DI ISTITUTI E RELATIVI RECLUSI

Ci sono vari tipi di istituti e per ogni tipo di essi ci sono quelli per uomini e quelli per donne. Salvo rare eccezioni, gli istituti e/o le sezioni femminili sono in condizioni peggiori rispetto a quelli maschili. Concretamente, per esempio, le attività culturali e i servizi di biblioteche, economati, TV, ecc. sono svolti con minor cura e con meno personale specializzato.

La classificazione di base consta di tre parti: istituti preventivi o di detenzione, istituti di adempimento o di correzione e istituti di diligenza.

Gli istituti *preventivi o di detenzione*, regionali o interprovinciali, sono destinati alla detenzione e alla custodia di arrestati

(5) Non mancano critiche appropriate sull'idea e la realtà o l'utopia della risocializzazione. Cfr. F. MUÑOZ CONDE, «La resocialización, análisis y crítica de un mito», in *Cuadernos de Política Criminal*, n. 7 (1979), pagg. 91 ss.; A. BERISTAIN, «El Abogado del Diablo», in *Rev. Est. Penitenciarios* (ottobre-dicembre 1964), pagg. 713-724.

e reclusi. Possono anche essere usati per far scontare gli arresti o altre pene privative della libertà quando il tempo effettivo in prigione non superi la durata di sei mesi. Nell'anno 1978 c'erano 22 centri di questo tipo.

Le sommosse avvenute recentemente hanno avuto luogo principalmente in questi centri, che ospitano la metà degli internati. Concretamente, a giugno del 1978 c'erano in questi centri 5.916 internati.

Gli istituti di *adempimento o di correzione* sono destinati all'adempimento di sentenze che implicano privazione di libertà.

Questi centri possono essere:

1) *Centri di cura e assistenziali*. Nell'anno 1978 c'erano dieci centri per uomini e donne che ospitavano poco più della decima parte dei detenuti. In concreto, a maggio del 1978, accoglievano 1.116 persone tra imputati e condannati. Disgraziatamente esiste in Spagna un solo Centro di riabilitazione sociale. Prima ce n'erano due: a Jerez de la Frontera e a Nanclares de la Oca.

2) Istituti per *giovani di età inferiore a 21 anni*. Ce ne sono quattro: Teruel (a regime chiuso), Lérida (a regime intermedio), Liria e Vigo (a regime aperto). Inoltre ci sono altri quattro per i giovani di età tra i 21 e i 25 anni: Ocaña (chiuso), Alcalá de Henares e Jerez de la Frontera (intermedio) e Toledo (aperto).

3) Istituti *ordinari*. Nell'anno 1978 esistevano 22 centri per uomini e donne che ospitavano, nel mese di maggio, 3.959 persone. Gli istituti ordinari si suddividono in tre tipi: a regime chiuso, a regime intermedio, a regime aperto.

In questi ultimi vengono destinati coloro che — sin dall'inizio o per i risultati positivi ottenuti dal trattamento — siano in condizione di vivere in regime di libertà (6). Il regime intermedio è per quelli che siano considerati tali, da essere socialmente riadattati. Il regime chiuso è per coloro che si mostrino ostili o refrattari al trattamento.

(6) Alla fine dell'anno 1977 c'erano i seguenti istituti a regime aperto: Mirasierra (con 94 condannati), Liria (con 10 condannati), Herrera (con 80 condannati), Lérida (con 32 condannati), Castillejo (con 16), Alcalá, Valencia, Barcelona, Burgos e Madrid (per donne). Cfr. B. MAPELLI CAFFARENA, «El régimen penitenciario abierto», in *Cuadernos de Política Criminal*, n. 7 (1979), pag. 87.

Per il prossimo mese di luglio, di quest'anno 1979, si annuncia l'entrata in funzione di un Centro completamente nuovo, di massima sicurezza, a Herrera de la Mancha, provincia di Ciudad Real, per 260 internati. In questa prigione saranno trasferiti i detenuti comuni — imputati e condannati — più irrequieti, violenti e pericolosi in base al loro fascicolo personale. La costruzione è costata settecento milioni di pesetas. Centodieci funzionari saranno destinati a questo Centro di massima sicurezza. In questo istituto o in altro simile si calcola che sarà internato il 6 per cento della popolazione penitenziaria e che rimarrà qui per alcuni mesi. Speriamo che non aumenti il numero di questi internati né la durata della loro permanenza nel « super-carcere ».

Gli istituti di *diligenza* ospitano i detenuti durante il tempo minimo, indispensabile, richiesto dalle esigenze processuali nella località necessaria; appena completate le questioni processuali, passeranno al Centro di detenzione dal quale dipendono. Nell'anno 1978 c'erano 18 Centri di questo tipo e ospitavano in totale 935 persone, uomini e donne, per la maggior parte imputati, con alcuni condannati.

Secondo i dati dell'ultima relazione della Direzione generale delle istituzioni penitenziarie, corrispondente all'anno 1978 (7), nello Stato spagnolo, il 1° gennaio del 1978, c'erano, negli istituti penitenziari un totale di 9.037 internati maschi, dei quali 3.927 erano condannati, 4.879 imputati e 231 in transito. Invece il 31 dicembre dello stesso anno 1978, c'era un totale di 10.101 internati, dei quali 4.205 erano condannati, 5.657 imputati e 239 in transito.

Negli istituti destinati alle donne, il 1° gennaio del 1978 c'erano 355 internate delle quali 119 condannate, 233 imputate e 3 in transito. Il 31 dicembre del 1978 c'erano 362 internate, delle quali 105 condannate, 251 imputate e 6 in transito. Durante l'anno, il totale degli uomini è stato di 79.241, e delle donne di 3.714. L'anno precedente, 1977, il numero delle persone incarcerate fu 79.828, cioè il 2,15 per mille della popolazione.

Fino al dicembre del 1978 la regolamentazione delle carceri militari era frammentaria, senza unità di criteri e diverse erano

(7) Attualmente, alla fine di giugno del 1979, la Relazione relativa al 1978 è alle stampe. I dati su cui stiamo lavorando, ci sono stati messi a disposizione cortesemente dalla Direzione Generale delle Istituzioni Penitenziarie. Riportiamo qui il nostro ringraziamento a D. Carlos Garcia Valdés e a D. Ricardo Zapatero.

le categorie degli istituti: castelli, fortezze, prigionieri e carceri. Dall'entrata in vigore del decreto del 1978 ci sono solo due tipi di istituti: penitenziari e prigionieri.

Nei penitenziari militari viene destinato il personale appartenente alle forze armate che scontano pene superiori a sei mesi che non debbano essere eseguite in stabilimenti ordinari.

Nelle prigioni militari si scontano le pene all'arresto e quelle privative della libertà di maggior durata, rispetto alle quali però mancano al condannato sei mesi o meno per l'estinzione delle stesse. Possono entrare in queste prigioni anche quei militari che devono scontare le punizioni dell'arresto militare e quelli che si trovano in condizione di detenuti o di imputati con la dovuta separazione dagli arrestati.

4. — REGIME E TRATTAMENTO PENITENZIARIO

È opportuno ora dare alcune brevi indicazioni relative al sistema progressivo (quattro gradi), ai criteri di trattamento, alle ricompense e alle punizioni negli istituti penitenziari civili e in quelli militari.

4.1. — Sistema progressivo

Le sanzioni — pene e misure penali — superiori a sei mesi di privazione della libertà si scontano secondo il sistema progressivo, riformato profondamente dal decreto del 25 gennaio 1968. Se il disegno di legge generale penitenziaria, come speriamo, sarà approvato, renderà ancora più moderno questo sistema.

Secondo la legislazione vigente, il nostro sistema progressivo consta di quattro gradi:

- 1) Rieducazione dell'internato.
- 2) Riadattamento sociale con trattamento diretto in un clima di familiarità.
- 3) Pre-libertà.
- 4) Libertà condizionale.

I primi tre gradi corrispondono agli istituti, indicati prima, a regime chiuso, intermedio e aperto. Il quarto grado segue le

norme segnalate nel codice penale per la libertà condizionale (artt. 98 e 99).

In ogni istituto esiste una giunta o gruppo di trattamento che per mezzo di persone con formazione più o meno specializzata, pianificano e controllano il trattamento degli internati. Per i casi che presentano particolari difficoltà di classificazione esiste un istituto centrale di osservazione, a Carabanchel, che dipende direttamente dalla Direzione generale. Attraverso questo Centro passano quegli internati la cui osservazione e classificazione risulti difficile o dubbiosa per l'*équipe* di ciascun istituto. Di solito vi passano circa 150 uomini l'anno.

Durante l'anno 1977, per esempio, si è registrata in questo istituto una punta massima di 160 e una punta minima di 152 internati. Il 31 dicembre ce n'erano 36. Durante l'anno 1978 si è registrata in questo istituto una punta massima di 173 e una punta minima di 153. Il 31 dicembre dell'anno 1978 c'erano 37 persone. Tutte queste cifre totali si riferiscono agli uomini. Nessuna donna è passata per il Centro di osservazione, se non siamo male informati.

In teoria, seconda la legge, l'*équipe* di osservazione, la giunta e i gruppi di trattamento devono eseguire uno studio della personalità di ogni recluso e preparare per ciascun caso un programma di trattamento individualizzato; però la mancanza di alcuni mezzi importanti, personali e non personali, impedisce che la pratica raggiunga le finalità desiderate.

Per gli istituti penitenziari militari, il decreto reale del 1978 stabilisce, al titolo 4º, il regime di esecuzione delle pene e delle punizioni: gli articoli dal 74 al 119 trattano delle norme corrispondenti all'esecuzione della pena di morte (8), al lavoro obbligatorio e, soprattutto, gli articoli dal 79 al 92 trattano del sistema progressivo che si divide in quattro periodi. Il primo periodo ha per oggetto l'osservazione del condannato per classificarlo secondo le sue condizioni personali. In questo periodo si applica il regime di isolamento cellulare, permettendo al condannato di comunicare due volte al mese con la sua famiglia e di scrivere a questa fino a quattro volte nello stesso periodo di

(8) Questi articoli sono gli unici in vigore per quanto riguarda l'esecuzione della pena di morte in Spagna, poiché la Costituzione, nel suo art. 15 stabilisce che «è abolita la pena di morte, fatte salve le disposizioni delle leggi penali militari in tempo di guerra».

tempo. La durata di questo periodo dipende dalla condotta del condannato e oscilla tra gli 8 e i 30 giorni.

Il secondo periodo consiste in attività lavorativa al fine di consentire al condannato di apprendere un mestiere o di praticare il proprio. Farà vita in comune sottoposto alla regola del silenzio, separato da quelli che si trovano nel terzo periodo, nelle ore notturne. In questo periodo gli si permetteranno quattro comunicazioni orali al mese, di scrivere settimanalmente e di acquistare articoli all'economato.

Nel terzo periodo i reclusi, in regime di vita in comune, si dedicano ai lavori meno pesanti e possono usufruire di comunicazioni orali e scrivere con maggior frequenza. I condannati di questo periodo sono quelli chiamati ad incarichi di aiutanti nei servizi interni dell'istituto. Il quarto periodo si trascorre in libertà condizionale ai sensi degli artt. 246 e 247 del codice di giustizia militare, i quali riproducono quasi letteralmente le norme del codice penale comune. Soltanto l'art. 246, dopo aver detto che promettano di fare una vita onesta durante la libertà, aggiunge « come persone pacifiche e laboriose ».

4.2. — *Criteri di trattamento*

I criteri principali che, in teoria, ispirano il regime generale degli stabilimenti penitenziari spagnoli, sono i seguenti:

- si tende alla rieducazione e al reinserimento sociale dei condannati con l'aiuto dei metodi scientifici più moderni;
- separazione degli internati in gruppi secondo quanto è stabilito dai programmi di trattamento;
- assistenza tendente a colmare le lacune che ha, nella sua formazione, il recluso;
- prestazione di un lavoro che non avrà mai carattere affittivo e che ha presente quanto è stato stabilito nella Convenzione n. 105 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro;
- organizzazione e funzionamento dei laboratori penitenziari;
- un sistema sanitario, igienico e alimentare adeguato;
- un regime di disciplina tendente a perseguire che gli internati acquisiscano abitudini di ordine, auto-disciplina, interesse per il lavoro e senso della propria responsabilità.

Nella pratica, questi e altri criteri teorici non trovano completa attuazione. Per esempio, frequentemente non c'è lavoro per gli internati e se c'è, risulta poco adeguato per la loro utilità e necessità personali e familiari.

Generalmente i detenuti possono usufruire dell'istituzione tipica (anche se non esclusivamente) spagnola, del *riscatto della pena attraverso il lavoro*, in modo tale da abbreviare la loro pena riscattandone un giorno per ogni due di lavoro al fine della liberazione definitiva. Si computa anche il tempo riscattato, in quel caso, per la concessione della libertà condizionale. Il riscatto delle pene attraverso il lavoro ha avuto un ampliamento nel decreto del 1977 (cfr. art. 71, commi 1° e 2° e art. 109, comma 2 E). Questo ampliamento può considerarsi come una ricompensa, come vedremo nel capitolo seguente.

Il regolamento per le carceri militari, del 1978, appare molto laconico riguardo al trattamento. Particolare interesse offrono l'art. 84 e gli articoli dal 93 al 99. Secondo l'art. 84, il passaggio da un periodo all'altro sarà concesso solo dal Governatore su proposta della Giunta qualificatrice di condotta, visto il fascicolo personale e la scheda di classificazione sulla quale sarà annotato.

Non si può concedere nessun passaggio di periodo, eccetto dal primo al secondo, se nel fascicolo personale di ciascun detenuto non siano inseriti i seguenti certificati: del vice Governatore dello stabilimento per quanto riguarda la condotta e l'applicazione al lavoro, e inoltre quelli del cappellano e del maestro per quanto concerne le loro competenze.

Il riscatto delle pene attraverso il lavoro — di cui non si fa menzione nel codice di giustizia militare del 1945 — è vigente per gli artt. dal 93 al 99 di questo Regolamento e per il decreto legge del 1° febbraio 1952, Regolamento provvisorio della Giunta centrale militare del riscatto delle pene, con le istruzioni dettate da quest'ultima o che saranno dettate successivamente.

4.3. — Ricompense

Un capitolo a parte spetta alle ricompense che, nel decreto citato del 1977, si modificano e si ampliano con criteri che giudico positivi. Tra le ricompense più degne di considerazione, risaltano i permessi per le domeniche e i giorni festivi, da 11 a 19 ore, per trascorrere questo tempo con i familiari nella località

dove si trova l'istituto. Maggiore attenzione spetta ai permessi di 24, 48 o 72 ore ed, eccezionalmente, di una settimana, qualunque sia il grado in cui si trova il recluso, eccetto il primo. Durante l'anno 1978 sono stati concessi 19.000 permessi per uscire, con risultato negativo del 2% dei casi.

La legislazione permette altre ricompense analoghe, e « analoga » è stata considerata la concessione di comunicazioni telefoniche (art. 109).

Queste ricompense sono sulla stessa linea indicata dalla regola 70 delle Regole minime delle Nazioni Unite che, disgraziatamente, non appare più nelle Regole minime che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, nella sua Risoluzione (73) 5, adottò il 19 gennaio del 1973 (9). Questa Risoluzione omette tutta la Regola minima 70 che si riferisce alle ricompense e ai privilegi.

Con un orientamento simile, il decreto reale del dicembre 1978, relativo alle istituzioni penitenziarie militari, nell'art. 73, riduce le ricompense a concessioni di comunicazioni straordinarie o a esenzioni temporanee dal lavoro per non oltre 10 giorni, senza alcuna considerazione per quelli che si trovano più avanti nel regime progressivo.

4.4. — *Punizioni*

Per completare questo capitolo, si menzionano brevemente le punizioni, che si infliggono ai detenuti, per le mancanze che commettono. Dalla riforma, introdotta con il decreto del 29 luglio 1977, quando si commettono mancanze molto gravi contro la disciplina penitenziaria, le punizioni o le sanzioni possono essere:

- limitazione delle comunicazioni orali fino a un minimo di 15 minuti, per un totale che va da 11 a 20 comunicazioni;
- isolamento nella propria cella;
- internamento nella cella di isolamento da 9 a 16 giorni che in alcuni casi — recidiva — può arrivare fino a 24 giorni,

(9) Cfr. A. BERISTAIN, *Crisis del Derecho represivo* (Orientaciones de Organismos nacionales e internacionales), prefazione di J. CARO BAROJA, Madrid, Edicusa, 1977, pagg. 179 e 187.

o in caso di recidiva reiterata può arrivare fino a 32 giorni. In quest'ultimo caso è necessaria l'approvazione del giudice di sorveglianza;

— mancata concessione del permesso, per un periodo che va dai 6 mesi a un anno.

Prima della riforma del 1977, nella legislazione e nella pratica, le sanzioni erano molto più severe (10).

Disgraziatamente, però, per quanto riguarda la classificazione di un comportamento come mancanza grave o molto grave, è ancora in vigore il regolamento del 1958. Vengono considerate mancanze molto gravi, per esempio, pronunziare bestemmie, avere un atteggiamento irriverente contro le credenze religiose, o compiere atti contrari alla morale e al buon costume, ecc..

Il disegno di legge generale penitenziaria, nel capitolo 4°, riguardante la disciplina, non stabilisce quali comportamenti dovranno essere considerati come mancanze gravi o molto gravi.

Il regolamento recente, del dicembre 1978, in vigore per le istituzioni penitenziarie militari, mantiene la severità tradizionale quando descrive le mancanze gravi e quelle molto gravi e le sanzioni corrispondenti.

Conserva ancora, per quanto riguarda le mancanze molto gravi, quasi letteralmente, le stesse norme del Regolamento generale del 1958, art. 112 e l'enumerazione delle mancanze molto gravi termina con una porta aperta all'analogia in malam partem (« e, in generale, qualsiasi azione o omissione di questo tipo ») molto più severa della formula del Regolamento del 1958: « e, in generale, qualsiasi azione o omissione che costituisca delitto ».

Le sanzioni per le mancanze molto gravi sono due:

— *reclusione in cella di rigore da 21 a 40 giorni, e*

— *retrocessione del periodo penitenziario da uno a due periodi. Inoltre, la reclusione in cella comporterà, per tutto il tempo della sua durata, la privazione del passeggio in comune e degli atti ricreativi, delle comunicazioni orali e scritte, di ogni cibo che non sia quello previsto, del libero uso del peculio, dell'attività lavorativa; e — come se fosse cosa da poco — il beneficio del riscatto della pena attraverso il lavoro, viene interrotto.*

(10) Cfr. A. BERISTAIN, *El delincuente en el Estado Social de Derecho*, Madrid, Reus, 1971, pagg. 22 ss.

4.5. — Breve comparazione

Sarebbe interessante procedere ad una comparazione tra il regime e il trattamento nelle istituzioni militari e in quelle civili. Qui, per ragioni di spazio, possiamo soltanto affermare che ci sono differenze notevoli. La figura del cappellano, per esempio, nelle carceri civili, ha perso fortunatamente molti dei suoi aspetti arcaici e delle sue funzioni anacronistiche, eredità di antiche norme penitenziarie. *La stessa cosa non si può dire del Regolamento del 1978, il quale esagera in difesa della religione e dell'Esercito.*

Inoltre possiamo osservare notevoli differenze all'interno delle stesse istituzioni penitenziarie militari.

In particolare, le comunicazioni orali e scritte degli ufficiali e sottufficiali sono notevolmente diverse da quelle dei soldati di truppa e dei marinai. Secondo l'art. 128 gli ufficiali e i sottufficiali detenuti o arrestati ricevono le visite, se lo desiderano, nell'apposita sala o nella propria stanza, lasciando la porta aperta. Invece i soldati di truppa e i marinai non usufruiscono di queste facilitazioni nel ricevere quelle visite che tanto richiamano l'attenzione se si pensa ai parlatori così scomodi e inumani della maggior parte delle istituzioni penitenziarie spagnole non militari.

D'altra parte, le comunicazioni dei soldati di truppa e dei marinai presentano alcuni aspetti di enorme severità. Per esempio, l'art. 139 stabilisce che in caso di colloquio, se durante la visita, il guardiano di servizio dovesse rendersi conto che tra visitanti e visitati si sostengono conversazioni concernenti critiche contro il regime dell'istituto o contro le autorità, o adoperano parole equivocate o un linguaggio che renda sospetta la conversazione stessa, sospenderà la visita e comunicherà l'accaduto all'ufficiale di servizio interno in modo che questi risolva la situazione come crede più opportuno.

In generale forse si può dire che le istituzioni penitenziarie militari sono più severe di quelle civili. Però ci sono notevoli eccezioni, come per esempio, l'art. 128 già citato. D'altra parte le istituzioni penitenziarie civili si attengono di più al principio di legalità, con maggiore limitazione dell'arbitrarietà.

Il disegno di legge generale penitenziaria non stabilisce nulla di concreto per quanto concerne le modalità delle visite; l'art. 51 rimanda alle norme del regolamento.

5. — PERSONALE PENITENZIARIO

Le *norme* che si riferiscono al personale penitenziario sono contenute principalmente nella legge sopra citata del 23 maggio 1977, con il decreto reale dell'1 dicembre 1977 che ne sviluppa l'art. 6 e nella legge del 22 dicembre 1970, di ristrutturazione dei Corpi penitenziari.

Il personale penitenziario si distingue in vari ruoli. Qui ci interessa principalmente il Corpo tecnico, il Corpo speciale maschile, il Corpo speciale femminile e il Corpo di aiutanti. Non ci soffermeremo sul personale sanitario penitenziario, sul Corpo dei cappellani, dei professori di insegnamento generale di base, ecc..

Il *Corpo tecnico* fu istituito con la legge del 22 dicembre del 1970, con la finalità di eseguire principalmente l'osservazione, la classificazione e il trattamento degli internati. È formato da specialisti in criminologia, psicologia, pedagogia, psichiatria, endocriminologia, sociologia e morale. Coloro che entrano a far parte del Corpo tecnico devono possedere un titolo di studio universitario superiore e devono documentare la propria specializzazione.

I *Corpi speciali*: il Corpo speciale maschile e il Corpo speciale femminile hanno il compito di collaborare con il Corpo tecnico e sorvegliare il regime di disciplina e il buon funzionamento generale dell'istituto.

Quelli che entrano a far parte del Corpo speciale devono documentare il possesso del titolo di ingegnere tecnico, architetto tecnico, diploma universitario, titolo di formazione professionale di terzo grado o equivalente.

Nel Corpo speciale, un'attenzione particolare spetta agli *educatori*, che non hanno il compito né di vigilare, né di custodire, ma di osservare le peculiarità e la personalità dell'internato in modo da guadagnarne la stima per indurli a collaborare ad una migliore osservazione e informazione, tendente allo sviluppo del trattamento. Possono considerarsi istituiti dall'art. 52 del decreto del 25 gennaio del 1968. Tale art. 52 dice: « Per l'applicazione del trattamento ogni istituto disporrà di un servizio particolarmente qualificato, formato in gruppi ».

Il *Corpo degli aiutanti* è stato istituito dalla legge del 23 maggio 1977, che nello stesso tempo ha eliminato il Corpo degli ausiliari che esisteva prima. Questi aiutanti devono assolvere ai com-

piti di vigilanza e custodia interna degli stabilimenti, sorvegliare la condotta e la disciplina dei detenuti, sorvegliare l'igiene e la pulizia, comunicare al gruppo di osservazione e alla Giunta preposta al trattamento, i dati ottenuti dall'osservazione diretta del comportamento degli internati e, infine, partecipare ai compiti di rieducazione e di riabilitazione.

Gli aspiranti al Corpo di aiutanti devono avere il titolo di baccelliere (*) superiore o equivalente e superare un corso programmato nella scuola di studi penitenziari, a Carabanchel. Un corso simile lo seguono anche gli educatori di cui si parlava prima.

Attualmente ci sono 4.000 funzionari, ripartiti, però, in modo irregolare. La percentuale varia molto nei diversi istituti. Pertanto, non corrisponde alla realtà il pensare che per ogni 3 internati ci sia un funzionario. Inoltre, poiché i lavori burocratici impegnano più o meno il 50% dei funzionari, forse si può affermare che a otto internati corrisponda un solo funzionario (11).

Alla fine della guerra del 1936-39 i funzionari penitenziari erano ex-combattenti o provenivano dalle forze armate. Inoltre dalla guerra civile al 1974, il Direttore Generale delle istituzioni è sempre stato un militare (12). Il Regolamento del 1956 diede l'opportunità di essere nominati funzionari penitenziari, istituendo un ruolo supplementare, anche ai laureati in diritto presso Direzioni di servizio, proprio per laureati. Questa possibilità viene meno con la riforma della funzione pubblica, portata a termine dal Ministro Lopez Rodò, nel 1964. Fortunatamente, la legge del 22 dicembre del 1970, creando un Corpo tecnico, ha riaperto la possibilità di un cambio molto positivo nel Corpo penitenziario. Però, purtroppo, la scarsa consistenza dei mezzi economici e le dotazioni organiche minime previste della scuola di studi penitenziari, comportano che i funzionari delle istituzioni penitenziarie non ricevano la necessaria formazione e non possano compiere, come vorrebbero, la loro missione.

(*) Baccelliere = 1° grado nella milizia militare.

(11) L'informazione generale sulle carceri spagnole è molto carente. In modo particolare per quanto riguarda i funzionari, è ancora più carente e con grandi discrepanze. Qualcuno ritiene che la proporzione numerica tra funzionari e reclusi sia, a volte, di uno a quattrocento. Cfr. M. GARCÍA ARÁN, « Sistema Penitenciario Español », in *Doctrina Penal*, n. 3 (Buenos Aires, luglio-settembre 1978), pag. 668.

(12) Nell'anno 1971 ho criticato pubblicamente questa usanza, cfr. A. BERISTAIN, *El delincuente en el estado social de Derecho. Coordinadas para una reforma penitenciaria*, Madrid, Reus, 1971, pag. 38.

L'organico dei Corpi penitenziari, secondo la legge del 23 maggio 1977, si adeguerà allo schema riportato di seguito.

A N N O	Corpo Tecnico	Corpo Speciale Maschile	Corpo speciale Femminile	Corpo libero di sanità	Corpo Professori di I.G.B.	Corpo A.T.S.	Corpo Cappellani	TOTALE
1977	106	1.130	81	61	67	73	69	1.587
1978	121	1.224	110	76	74	83	74	1.762
1979	135	1.318	139	89	79	93	79	1.932
1980	155	1.412	168	102	79	103	79	2.098
1981	170	1.506	197	115	79	113	79	2.259
1982	170	1.600	225	125	79	122	79	2.400

L'organico dei funzionari che prestano servizio presso le istituzioni penitenziarie militari è stabilito in modo molto peculiare dagli artt. 5 al 37 del proprio Regolamento, che distingue notevolmente il comando e il personale negli istituti penitenziari militari e nelle prigioni militari.

In ogni istituto penitenziario, ci sarà un colonnello o capitano di vascello con l'incarico di Governatore, un tenente colonnello o capitano di fregata come vice Governatore e un maggiore o capitano di corvetta come Direttore della contabilità.

L'organico sarà integrato da:

— un ufficiale, che avrà le funzioni di segretario, e altri quattro, come minimo, per il servizio di ufficiale del servizio interno;

— un sottufficiale, che avrà le funzioni di vice aiutante o sottufficiale di servizio;

— un direttore o ufficiale dei Corpi di intendenza, sanità ed ecclesiastico, per i servizi amministrativi, sanitari e di assistenza spirituale.

Per gli incarichi di assistente, guardiano o custode delle chiavi, vigilante infermiere, ausiliario negli uffici, di ordinanza e altro ci sarà il personale necessario secondo il tipo di istituto, designato tra i sottufficiali, soldati di truppa, marinai e personale civile funzionario e non funzionario dell'Amministrazione militare.

In ogni prigione militare ci sarà il direttore con l'incarico di Governatore. L'autorità giudiziaria territoriale competente inoltre proporrà al Ministro della Difesa l'organico per ogni prigione secondo il tipo dei servizi previsti, la capienza e la categoria militare della popolazione penitenziaria.

6. — SOSTITUTIVI DELLE SANZIONI PRIVATIVE DELLA LIBERTÀ A LIVELLO LEGALE, GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO

Nei tempi remoti, le sanzioni penali principali nella penisola iberica erano pecuniarie e corporali. Attualmente la nostra legislazione e la nostra prassi continuano a imporre la privazione della libertà, salvo eccezioni, senza possibilità che questa sia sostituita con altre sanzioni in libertà.

La dottrina, nonostante tutto, avanza in direzione diversa: chiede che la sanzione principale non sia quella privativa della libertà, ma quella pecuniaria e, soprattutto, chiede che l'individuazione legale, giudiziaria e penitenziaria introducano e applichino più sostitutivi alla privazione della libertà (13).

Siamo del parere che il tema delle sanzioni alternative alla privazione della libertà richieda un esame più approfondito e, soprattutto, più sistematico di quanto generalmente si faccia.

Non bisogna confondere la sostituzione facoltativa o obbligatoria prevista dalla legge, con la sostituzione che è a discrezione dell'autorità giudiziaria o delle autorità amministrative penitenziarie, e neppure confondere i sostitutivi della privazione della libertà con la decriminalizzazione e quindi con la depenalizzazione.

Cominciamo con l'indicare i sostitutivi a livello legislativo.

6.1. — *Livello legislativo*

La legislazione spagnola, dal principio di questo secolo, prevede sanzioni in libertà che possono considerarsi come sostitutive di quelle privative della libertà. Una considerazione particolare spetta alla libertà condizionale, la multa, la cauzione di condotta,

(13) A. BERISTAIN, « La multa penal y la administrativa en las sanciones privativas de libertad », in *Anuario de Derecho penal* (settembre-dicembre 1975), pagg. 387 ss.

l'ammonizione pubblica o privata, le sanzioni restrittive della libertà, le sanzioni restrittive di altri diritti (specialmente il ritiro della patente di guida), gli arresti di fine settimana e la condanna condizionale.

La libertà condizionale. — La libertà condizionale (14) è prevista dal codice penale negli artt. 98 e 99. I suoi precedenti si possono riscontrare nella legge del 23 luglio 1914. Alcune delle modalità per la sua concessione così come i documenti da raccogliere nel fascicolo personale, sono descritti dettagliatamente nel Regolamento dei servizi delle prigioni del 2 febbraio 1956, e nella redazione riformata dal decreto del 25 gennaio 1968. Si chiede al detenuto di dichiarare la località in cui desidera fissare la sua residenza, se ha un impiego o un mezzo di sostentamento qualora tornasse in libertà, e se voglia sottomettersi alla vigilanza di un delegato dell'Ente di patronato o di assistenza.

Nel suo fascicolo devono figurare i documenti che certificano il tempo riscattato con il lavoro, la relazione dell'*équipe* che è intervenuta nell'osservazione e nel trattamento penitenziario dell'internato, vertente sull'opportunità di concedere il beneficio, tenuto conto dei fattori positivi di reinserimento sociale che presenta il soggetto, ecc.

Una volta completato, il fascicolo viene esaminato dalla Giunta del regime che, se lo giudica in regola, lo passa alla Commissione provinciale per la libertà condizionale. Le Commissioni provinciali studiano le proposte ogni quindici giorni e le rimettono, con relazioni motivate, alla Direzione Generale delle prigioni, sezione della libertà condizionale, che sottomette quelle conformi alle disposizioni legali, alla Giunta del patronato di Nostra Signora della Mercede (15), la quale, se ritiene opportuno farle procedere, le passa al Ministro della Giustizia per la risoluzione definitiva presso il Consiglio dei Ministri.

Per i tribunali militari il procedimento per l'applicazione della libertà condizionale si conformerà alla legislazione penitenziaria civile, però terrà presente le disposizioni speciali emanate dai dipartimenti ministeriali militari come indica l'art. 1001 del codice di giustizia militare.

(14) ALEJANDRO DEL RORO MARZAL, *sub voce*, Remisión condicional, in Córdoba Roda, Rodríguez Mourullo e altri, *Comentarios al Código penal*, in T. II, Barcellona, 1972, pagg. 477 ss.

(15) Il Patronato di Ntra. Sra de la Merced, di fatto, è formato abitualmente da persone di buona volontà, però di scarsa efficacia, poca formazione specializzata e minor dedizione di quanto sia necessario.

La multa. — La legislazione penale spagnola prevede la multa con relativa frequenza, e in alcuni casi anche come sanzione alternativa a quella privativa della libertà, come nel caso dell'arresto maggiore o dell'arresto minore. Qualche volta, come per esempio nell'art. 252 del codice penale, la legge concede al giudice la possibilità di scegliere tra la privazione della libertà oppure la pena dell'esilio e della multa insieme.

La multa può essere anche sanzione sostitutiva di quella privativa della libertà, in particolare di quella che prevede l'arresto maggiore, conformemente all'art. 74 del codice penale, che considera la multa per un valore da 20.000 a 200.000 pesetas (legge dell'8 maggio 1978 che modifica l'entità delle multe) l'ultima di tutta una serie graduale di pene contenute nell'art. 73.

Gli specialisti hanno manifestato spesso la loro opinione nel senso che la legislazione doveva prendere una posizione chiara a favore della possibilità di scegliere o almeno di rendere possibile la sostituzione di quasi tutte le sanzioni brevi privative di libertà con la sanzione pecuniaria, e ciò potrebbe verificarsi adottando il sistema « giorni-multa » (16).

La cauzione di condotta. — Il codice penale parla di cauzione una sola volta, nell'art. 495, come sanzione prevista per il delitto di minacce.

La legge sulla pericolosità e riabilitazione sociale fa un uso frequente della cauzione come misura. In un certo senso la si può considerare una sanzione pecuniaria (17). Non siamo a conoscenza di dati concernenti l'applicazione giudiziaria di questa sanzione in tutto lo Stato spagnolo.

L'ammonizione pubblica o privata. — Il codice penale fa menzione dell'ammonizione pubblica o privata negli artt. 27 e 89. Però, secondo le statistiche cui faremo riferimento in seguito, non risulta che negli ultimi 10 anni i tribunali per adulti l'abbiano applicata.

Al contrario, questa sanzione si trova spesso nelle decisioni dei tribunali per i minorenni.

(16) Cfr. A. BERISTAIN, *La multa en Derecho Penal español*, Madrid, Reus, 1976. *Idem*, *La multa penal y la administrativa en relación con las sanciones privativas de libertad*, in A. BERISTAIN, *Cuestiones penales y criminológicas*, prefazione di F. Muñoz Conde, Reus, 1979, pagg. 451 ss.

(17) A. BERISTAIN, *Medidas penales en Derecho contemporáneo*, prefazione di M. Barbero Santos, Reus, 1974, pagg. 123 ss.

Le sanzioni restrittive della libertà. — Il legislatore sta introducendo o sta recuperando, molto lentamente, le sanzioni restrittive della libertà che rendano possibile la riduzione, per sostituzione, delle sanzioni privative della libertà.

Sia il codice penale che la legge di pericolosità e di riabilitazione sociale mettono a disposizione del giudice numerose pene e misure restrittive della libertà, come l'esilio, l'allontanamento, il confino, l'espulsione degli stranieri dal territorio nazionale, la proibizione di visitare istituti, o di risiedere in un luogo o territorio designato, l'obbligo di risiedere in un luogo determinato, ecc.

In pratica, però, i tribunali usano molto raramente queste sanzioni.

In alcuni casi, solo o congiunto con la multa, l'esilio fa parte di una pena alternativa ad un'altra pena privativa della libertà. Come esempio si possono citare, nel codice penale, gli artt. 252 (propagande illegali) e 459 (ingiurie).

Le sanzioni restrittive di altri diritti. — Anche di queste sanzioni si può dire quello che abbiamo suindicato con riferimento a quelle restrittive della libertà. Le sanzioni restrittive di altri diritti possono offrire all'Amministrazione della giustizia mezzi per applicare ogni giorno di meno la privazione della libertà. Nonostante tutto, queste sanzioni mancano di utilità e di efficacia nella vita giudiziaria. Così l'inabilitazione, la sospensione, la somministrazione obbligatoria al trattamento ambulatoriale in centri medici adeguati, ecc.

Un paragrafo a parte merita il ritiro della patente di guida che, secondo la mia opinione, dovrebbe trovare applicazione più frequente nei tribunali. Secondo gli ultimi dati statistici della Presidenza del Governo (18), i tribunali provinciali e i giudici istruttori applicano questa sanzione rarissime volte, come indica lo schema seguente.

Tribunali provinciali e giudici istruttori

A N N I	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975
Ritiro delle patenti di guida . .	259	81	207	412	157	185	109

(18) PRESIDENZA DEL GOVERNO. ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, *Statistiche Giudiziarie di Spagna. Anni 1974-75*, Madrid, 1976, pag. 277.

Il maggior numero di pene privative della patente di guida — da uno a tre mesi — è stato imposto dai giudici distrettuali.

In generale, durante l'anno 1978, l'autorità giudiziaria ha ritirato la patente di guida a 22.663 conducenti di veicoli, cifra sensibilmente superiore a quella dell'anno 1977, durante il quale furono ritirate 16.002 patenti, secondo i dati ufficiali della Direzione Generale del traffico (19).

Dei ritiri decretati dall'autorità giudiziaria, 17.312 hanno avuto una durata fino a tre mesi; 3.308 da tre a sei mesi; 505 da sei mesi a un anno; 1.426 da uno a tre anni; più di tre anni, 87; 25 patenti ritirate definitivamente.

Nello stesso periodo di tempo, l'autorità governativa ritirò 4.121 patenti, delle quali 2.860 per un periodo fino a quindici giorni; 10 da 16 a trenta giorni; 1.175 da uno a tre mesi; e 76 patenti furono ritirate definitivamente.

Tenendo conto che la delinquenza del traffico a volte (per esempio in Germania) (20) rappresenta più del 50% della delinquenza comune, sembra opportuna una maggiore utilizzazione della pena e/o della misura del ritiro della patente di guida.

Arresti di fine settimana. — l'arresto di fine settimana è previsto nella legislazione positiva spagnola unicamente come misura penale, non come pena ai sensi delle norme della legge sulla pericolosità e riabilitazione sociale (art. 5 n. 4, art. 6) e del relativo Regolamento (art. 9). Avrà una durata minima di 32 ore. Se la giornata lavorativa del soggetto lo permette, comincerà il sabato alle ore 16 e terminerà il lunedì all'ora che sarà necessaria per il ritorno al lavoro, o alle ore 8 se non c'è questa necessità. Quando, a causa del regime di lavoro del soggetto sottomesso alla misura, o per altra ragione, la forma menzionata non risultasse conveniente, il giudice segnalerà i giorni e l'orario in cui si effettuerà l'arresto, rispettando solo il limite massimo di durata (21).

(19) DIREZIONE GENERALE DEL TRAFFICO. MINISTERO DELL'INTERNO, *Boletín Informativo. Anuario Estadístico General*, 1978, Madrid, Dirección General de Tráfico, 1978, pagg. 102 ss.

(20) WOLF MIDDENDORFF, « Verkehrskriminologie - Ergebnisse und Folgerungen », in *Deutsches Autorecht* (15 giugno 1979), pagg. 145 ss.; A. BERISTAIN, « La inhabilitación penal ayer, hoy y mañana », in *Idem*, *Cuestiones penales y criminológicas*, prefazione di F. MUÑOZ CONDE, Madrid, Reus, 1979, pagg. 175 ss.

(21) Cfr. A. BERISTAIN, *Medidas penales en Derecho contemporáneo*, prefazione di M. BARBERO SANTOS, Madrid, Reus, 1974, pagg. 109 s., 254 ss., 267 s.

La condanna condizionale. — La condanna condizionale, regolata dal codice penale dall'art. 92 all'art. 97, entra a far parte della legislazione spagnola nel 1908, con la legge del 27 marzo, ispirata parzialmente al sistema franco-belga.

Attualmente lascia in sospeso la pena privativa della libertà fino a due anni. In alcuni casi, previsti dall'art. 94, il tribunale è obbligato ad applicare la condanna condizionale.

Secondo il codice di giustizia militare la condanna condizionale può essere applicata ad un numero inferiore di casi rispetto al codice penale comune, poiché l'art. 245 del primo, sottrae all'applicazione dell'art. 194 del codice di giustizia militare stesso, gli autori, i complici e gli occultatori di delitti.

Le otto alternative fin qui indicate mostrano come la legislazione penale spagnola mette a disposizione delle autorità competenti vari gruppi di sanzioni penali non privative della libertà. Però mostrano anche come — alla luce del diritto penale comparato e della politica criminale contemporanea — esse siano insufficienti.

6.2. — *Livello giudiziario e penitenziario*

Nonostante il legislatore presenti le sanzioni in libertà fino a questo momento indicate come possibili o necessarie sostituzioni di quelle privative della libertà, disgraziatamente queste ultime continuano ad essere il centro della giustizia penale spagnola. Le autorità giudiziarie e penitenziarie non fanno tutto l'uso che potrebbero delle sanzioni non privative della libertà, nonostante la dottrina insista nella convenienza ad aumentare il numero e l'applicazione di queste.

Gli studi ogni giorno più frequenti che auspicano la diminuzione o l'eliminazione delle sanzioni privative della libertà, devono tener conto, come base fondamentale, della regolamentazione legale di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente. Però è necessario andare avanti e conoscere con dati statistici concreti, l'uso maggiore o minore che i giudici e i funzionari delle istituzioni penitenziarie fanno delle facoltà che conferisce loro la legge, per sostituire — nella sentenza e a debita distanza di tempo

dall'esecuzione della sanzione — le pene privative della libertà con altre sanzioni non privative della libertà.

I tribunali impongono generalmente sanzioni privative della libertà anche se negli ultimi anni si sta diffondendo l'imposizione della multa.

Lo schema, riportato alla pagina successiva, indica le pene imposte dai tribunali provinciali e dai giudici istruttori durante l'ultimo decennio (22).

Come risulta da queste statistiche, nell'anno 1966 le *pene privative della libertà* furono 18.566, quelle *non privative della libertà* furono nello stesso anno 14.702; nel 1967, 14.909 contro 15.870; nel 1968, 17.592 contro 18.213; nel 1969, 20.283 contro 18.969; nel 1970, 23.460 contro 20.477; nel 1971, 23.147 contro 18.372; nel 1972, 22.487 contro 1.792; nel 1973, 23.350 contro 24.169; nel 1974, 24.182 contro 25.632 e nel 1975, 21.455 contro 23.469 *non privative della libertà*.

Queste cifre mostrano la tendenza ad aumentare le sanzioni pecuniarie in proporzione più ampia rispetto a quelle privative della libertà. Si evidenzia il fatto che i tribunali provinciali e i giudici istruttori durante l'anno 1975 applicarono 21.455 pene privative della libertà contro 23.350 multe.

La giurisdizione castrense durante lo stesso anno 1975 applicò un totale di 863 pene. Di queste, 381 multe, 2 esili e una sospensione da incarico pubblico. Il resto, cioè 479, furono pene privative della libertà (23).

Oltre queste informazioni riguardanti le pene privative della libertà e le misure sostitutive, sembra opportuno conoscere il numero delle misure penali privative e non, della libertà. Trascriviamo di seguito gli ultimi dati pubblicati concernenti i processi portati a termine dal 1° gennaio al 31 dicembre 1977 in base alla legge di pericolosità e riabilitazione sociale (24).

Non siamo a conoscenza di nessuna pubblicazione che indichi in particolare le diverse classi di pena irrogate con riferimento alle 2.504 sentenze di condanna. Siamo a conoscenza, in-

(22) PRESIDENZA DEL GOVERNO. ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, *Estadísticas judiciales de España. Años 1974-75*, Madrid, 1976, pag. 277.

(23) PRESIDENZA DEL GOVERNO. ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, *Estadísticas judiciales de España. Años 1974-75*, Madrid, 1976, pag. 352.

(24) *Relazione indirizzata al Governo di S.M.* nella solenne apertura dei Tribunali il giorno 15 settembre 1978, Madrid, Reus, 1978, allegato, Stato I.

Tribunali provinciali e giudici istruttori (*)

C I U D I Z I O	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975
<i>Pene applicate:</i>										
Morte	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Reclusione maggiore	23	15	17	20	22	21	17	24	20	25
Reclusione minore	166	120	118	140	154	161	184	174	189	130
Presidio (**) e prigione maggiore	809	473	597	858	1.112	1.856	1.157	1.030	1.250	768
Presidio e prigione minore	4.327	2.949	5.196	6.119	8.104	8.749	9.537	7.916	7.897	7.266
Arresto maggiore	13.241	11.352	11.664	13.146	14.068	12.360	11.592	14.206	14.826	13.266
Esilio	39	23	32	35	31	19	33	35	32	26
Inabilitazione e sospensione da incarichi pubblici....	8	3	3	127	10	21	27	10	54	10
Multe	11.188	12.358	17.032	18.583	20.386	18.144	18.353	24.002	25.393	23.350
Ritiro della patente di guida	3.506	3.509	1.178	259	81	207	412	157	185	109
Non definito	—	54	11	5	17	14	150	2	4	7

(*) La parola « Juegado » in spagnolo indica una « giunta di giudici che si riuniscono per emettere una sentenza », (vedi Diccionario Manual de la Lengua española).

(**) Il presidio è uno « stabilimento penitenziario che ospita detenuti condannati per gravi delitti », (vedi Diccionario Manual de la Lengua española).

STATO I - *Procura del tribunal supremo*

(Situazione di procedimenti in relazione alla legge di pericolosità sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre 1977)

TRIBUNALE	Pendenti alla data del 1° gennaio 1977	Iniziati nel periodo dal 1° gennaio 1977	TOTALE	Terminati nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1977					TOTALE
				Con sentenza di:		Con « non luogo a procedere »	In contumacia	Archi-viati	
				assolu-zione	con-danna				
Baleares	256	485	741	124	152	24	106	122	528
Barcelona	407	1.193	1.600	113	545	105	37	542	1.342
Burgos (sede in Bilbao)	304	779	1.083	49	99	15	18	518	699
Coruña (La)...	52	297	349	17	21	5	7	247	297
Las Palmas ...	162	572	734	31	260	13	72	151	527
Madrid	470	1.724	2.194	115	581	42	29	792	1.559
Málaga	354	636	990	71	199	22	45	241	578
Sevilla	443	1.004	1.447	5	301	32	70	346	754
Valencia	234	587	821	58	149	51	39	348	645
Valladolid	27	251	278	43	72	3	—	112	230
Zaragoza	56	439	495	41	125	54	15	178	413
Audiencia Na-cional	—	740	740	—	—	—	—	—	740
TOTALE...	2.765	8.707	11.472	667	2.504	366	438	3.597	8.312

vece, dei dati corrispondenti alla classificazione dei soggetti socialmente pericolosi in base alla misura di sicurezza applicata e al Centro di riabilitazione sociale di destinazione alla data del 31 dicembre dello stesso anno 1977. Li riportiamo di seguito (25).

Come si vede c'è stata una evoluzione positiva: il numero delle persone internate, per misure penali in base alla legge di

(25) DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI PENITENZIARIE, *Relazione corrispondente all'anno 1977*, Madrid, 1978, pag. 31.

Per confronto tra le persone sottomesse a misure privative della libertà dal 1960 al 1971, cfr. A. BERISTAIN, *Medidas penales en Derecho contemporáneo*, prefazione di M. BARBERO SANTOS, Madrid, Reus, 1974, pag. 31.

Classificazione dei soggetti socialmente pericolosi in base alla misura di sicurezza applicata e al centro di riabilitazione sociale di destinazione

	U O M I N I			D O N N E			TOTALE GENERALE	
	Con misura applicata	Internamento preventivo	TOTALE	Con misura applicata	Internamento preventivo	TOTALE		
<i>Misure di sicurezza di internamento in:</i>								
Centri di custodia	31	32	63	3	—	3	66	14,38%
Centri di lavoro	53	24	77	2	—	2	79	17,21%
<i>Misure di sicurezza in centri di rieducazione per:</i>								
Prostituite abituali	2	5	7	9	3	12	19	4,14%
Omosessuali pericolosi ..	9	8	17	—	—	—	17	3,70%
Pervertiti (inf. a 21 anni) .	1	—	1	—	—	—	1	0,22%
Disadattati ..	—	3	3	—	1	1	4	0,87%
<i>Misure di sicurezza in centri di prevenzione:</i>								
Deficienti mentali	69	44	113	5	8	13	126	27,45%
Malati di mente	1	2	3	2	1	3	6	1,31%
<i>Misure di isolamento in case di cura:</i>								
Alcoolizzati ..	26	27	53	—	—	—	53	11,54%
Tossicomani .	9	15	24	—	1	1	25	5,45%
<i>Misure di sicurezza di internamento speciale per:</i>								
Psicopatici ...	4	2	6	—	—	—	6	1,31%
Trattamento ospedaliero .	3	—	3	—	2	2	5	1,09%
Misure cautelative	—	50	50	—	2	2	52	11,33%
TOTALI...	208	212	420	21	18	39	459	100,—

pericolosità e riabilitazione sociale e alla precedente legge sui vagabondi e malviventi, è diminuito, come appare nello schema seguente.

Numero degli internati per la legge di pericolosità e riabilitazione sociale

A N N I	Situazione al 31 dicembre 1979			Numeri indice Anno base 1965	Differenze con l'anno precedente	
	Uomini	Donne	TOTALE		Assoluta	Relativa
1965 (1)	1.372	253	1.625	100,—	—	— %
1966.....	1.200	129	1.329	81,79	— 296	—18,21%
1967.....	996	87	1.083	66,65	— 246	—18,51%
1968.....	995	63	1.058	65,11	— 25	— 2,31%
1969.....	751	53	804	49,48	— 254	—24,01%
1970.....	789	43	832	51,20	+ 28	+ 3,42%
1971 (1)	1.054	76	1.130	69,54	+ 298	+35,82%
1972.....	1.132	78	1.210	74,46	+ 80	+ 7,08%
1973.....	1.015	80	1.095	67,38	— 115	— 9,50%
1974.....	896	86	982	60,43	— 113	—10,32%
1975 (1)	778	48	826	50,83	— 156	—15,89%
1976.....	698	65	763	46,95	— 63	— 7,63%
1977 (1)	420	39	459	28,24	— 304	—39,84%

(1) Anni in cui è stato concesso l'indulto generale (26).

Nell'anno 1978 le cifre continuano la fase discendente, e con una percentuale ancora maggiore, poiché il 31 dicembre dell'anno 1978 erano internati solamente 160 uomini e 11 donne, per un totale di 171 contro i 459 del precedente anno 1977; si ha dunque un numero indice di 12,86 con una differenza assoluta rispetto all'anno precedente di meno 286, e relativa di meno 62,74.

Le informazioni e le indagini criminologiche sull'attività giudiziaria per l'applicazione dei sostitutivi delle pene privative del-

(26) DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI PENITENZIARIE, *Relazione*, Madrid, 1977, pag. 30.

la libertà non raggiunge la qualità né la quantità desiderabile; in ogni caso possiamo affermare che nel campo giudiziario sarebbe auspicabile intensificare di più la sostituzione delle sanzioni privative della libertà con altre sanzioni, facendo, per esempio, un uso più ampio della condanna condizionale.

D'altra parte, il legislatore deve aumentare le possibilità concrete di applicare le pene alternative per diminuire le sanzioni privative della libertà. Salvo equivoci, il codice penale attuale offre al giudice solo tre casi di sanzioni alternative tra pene privative e non privative della libertà:

— arresto maggiore o esilio e multa da 20.000 a 200.000 pesetas: art. 252;

— arresto maggiore o multa: cfr. artt. 338 bis, 340 bis a, 459, 516 bis, 546 bis c;

— arresto minore o multa: artt. 573, 578, 584.

Disgraziatamente, le autorità giudiziarie non possono ancora applicare in Spagna alcuni dei sostitutivi già in uso in altre nazioni del nostro mondo culturale, quali:

- il lavoro correzionale in libertà;
- i circoli di prevenzione;
- i lavori o servizi a beneficio della comunità;
- l'affidamento in prova (sì, esiste in Spagna la sottomissione a vigilanza) (27);
- la conciliazione tra il delinquente e il giudice;
- il perdono giudiziale, ecc.

Nella nostra penisola si dovrebbero introdurre gli « stabilimenti locali » che stanno riscuotendo molta approvazione in Svezia. Tali istituti hanno lo scopo di facilitare un adattamento graduale dei detenuti nel luogo in cui risiederanno dopo aver riacquisitato la libertà. Vi vengono destinate le persone che debbano scontare pene detentive non superiori a un anno o che siano in attesa di essere rimesse in libertà. Dato il livello minimo di pericolosità degli internati, diminuisce il ricorso all'applicazione delle misure di sicurezza e aumenta la possibilità di utilizzare le forme di lavoro all'aperto. Il condannato viene destinato ad un

(27) J. Y. DAUTRICOURT, « Probation et politique correctionnelle », in *Revue de Droit pénal et de Criminologie*, n. 3 (marzo 1979), pagg. 215-249.

G. CANEPA e U. GATTI, « L'affidamento in prova al servizio sociale come alternativa alla detenzione: problemi criminologici », in *Quaderni di Criminologia Clinica*, n. 2 (aprile-giugno 1977), pagg. 197-214.

istituto che si trovi il più vicino possibile alla sua famiglia al fine di facilitare i contatti con i suoi parenti, i suoi colleghi di lavoro, i suoi superiori e le autorità. Il 1° gennaio 1978 in Svezia c'erano 52 stabilimenti locali, la maggior parte dei quali, piccoli, con un numero di posti limitato, che oscilla tra i venti e i sessanta (28).

Le *autorità amministrative penitenziarie*, di fatto, possono contribuire più di quanto non sembri a prima vista, positivamente (o negativamente) all'applicazione dei sostitutivi di cui stiamo parlando.

Per esempio, possono abbreviare notevolmente la durata delle sanzioni privative della libertà:

— concedendo i permessi di uscita di cui abbiamo riferito nel capitolo relativo alle ricompense, introdotte con la nuova legislazione penitenziaria attualmente in vigore;

— redigendo, con informazioni positive, il rapporto per la concessione della libertà condizionale, per gli indulti, per la redenzione delle pene attraverso il lavoro, per il trasferimento in istituzioni aperte, per le sanzioni disciplinari, ecc.

Se, come ci auguriamo, verrà creata la figura del giudice per l'esecuzione di pene e misure di sicurezza — giudice di sorveglianza, nella terminologia del disegno di legge —, questi disporrà delle facoltà che gli attribuisce l'art. 76, e indirettamente potrà ridurre la privazione della libertà di molti condannati.

È mia opinione che queste attribuzioni concesse dalla legge alle autorità giudiziarie (29) si trovino però ancora a metà strada e dipendano dalla futura legislazione penale sostantiva e processuale.

7. — COMMENTO DELLA SITUAZIONE ATTUALE PROIETTATA AL FUTURO

Non pretendiamo qui di formulare una valutazione critica del sistema penitenziario attuale spagnolo nelle prigioni civili e militari, poiché questo richiederebbe uno spazio maggiore di quel-

(28) *Statistiche Ufficiali della Svezia. Prigioni nazionali e Amministrazione dell'affidamento in prova*, in *The Prison and Probation. System 1977*, Norrköping, 1978 (Svezia), pagg. 18 ss.

(29) Contro le eccessive facoltà di alcune autorità penitenziarie, vale ancora ciò che scrissi nell'anno 1964. Cfr. A. BERISTAIN, «El Abogado del Diablo», in *Rev. Est. Penitenciarios* (ottobre-dicembre 1964), pagg. 719 s.

lo di cui disponiamo. Ci limitiamo a fare alcune considerazioni della situazione attuale proiettata al futuro più immediato e tenendo conto, in modo particolare, del problema dei sostitutivi delle sanzioni privative della libertà.

Il regime attuale è molto diverso da quello sopportato durante la dittatura del generale Franco. Alcuni dati, relativi a questo periodo, che ho raccolto per il mio corso estivo a Lussemburgo nel luglio del 1977 (30), mostrano come dopo la guerra civile le carceri erano delle proprie caserme punitive, sovraffollate di uomini che soffrivano la fame, di cui molti morirono. Successivamente la situazione migliorò, ma molto lentamente.

La svolta decisiva nelle istituzioni penitenziarie inizia in modo particolare con la nomina a Direttore Generale, con decreto reale del 9 dicembre 1977, del Sig. D. Jesus Miguel Haddad Blanco, assassinato il giorno 22 marzo 1978. Tale svolta si intensifica a partire dal giorno 30 dello stesso mese, data in cui prende le redini della Direzione generale D. Carlos Garcia Valdés che, da allora, ha realizzato e sta realizzando importanti miglioramenti teorici e pratici.

Tra i miglioramenti teorici possiamo ricordare in modo particolare la preparazione del disegno di legge generale penitenziaria, varie conferenze e pubblicazioni scientifiche e una decina di circolari — che suscitarono vasta eco nei mezzi di comunicazione sociale — sui problemi più urgenti, come per esempio: la convivenza carceraria, le ricompense, la regolamentazione del sovraffollamento, l'assistenza medica in caso di automutilazione e scioperi della fame, la scarcerazione ospedaliera, la censura della corrispondenza proveniente da altri detenuti per sospette comunicazioni concernenti l'organizzazione di sommosse, le perquisizioni e le ispezioni, i rimedi di alcuni conflitti collettivi e individuali, l'educazione degli adulti, ecc.

Tra le riforme che definiamo pratiche, dobbiamo tener presente, almeno, l'aumento notevole dei finanziamenti, il diritto di associazione per i funzionari, la nomina di personale professionalmente più preparato in alcuni stabilimenti e Centri direttivi, l'ammodernamento delle strutture di molti istituti (31), la crea-

(30) A. BERISTAIN, «La violencia como desafio en España y en el País Vasco (1936-1977)», in *Lex. Revista Colegio Nacional Abogados de Panama*, n. 9 (gennaio-aprile 1978), pagg. 120 ss.

(31) Alcuni edifici bisognava ristrutturarli perché vecchi, altri per i danni causati durante le sommosse carcerarie; il tutto ha causato delle perdite pari a più di ottocento milioni di pesetas.

zione di altri nuovi, tra i quali spicca quello di massima sicurezza di Herrera de la Mancha (Ciudad Real). Si possono anche ricordare alcune innovazioni e attuazioni concrete come, per esempio, la possibilità di ricevere visite intime in alcuni istituti e il miglioramento del regime alimentare; attualmente, dal 1° del mese di giugno 1979, la spesa giornaliera per l'alimentazione è di 94 pesetas per detenuto.

Autorevoli e vari partiti politici hanno cominciato a rendere nota, con senso critico, la situazione penitenziaria spagnola tramite i mezzi di comunicazione, al Senato (28 marzo e 11 maggio 1978) e alla Camera (27 giugno 1978) (32). Molte di queste critiche sono fondate, e buona parte di esse non potrà sopportare alcun beneficio fino a che non si sia ultimata la riforma del codice penale e della legge di procedura criminale.

Riassumendo, possiamo dire che il regime penitenziario spagnolo ha superato molte delle sue gravissime lacune durante i 40 anni del dopo guerra civile, però accusa ancora delle carenze in settori importanti come, per esempio, per quanto riguarda la selezione e la formazione del personale, il lavoro del detenuto, l'opinione pubblica, la dotazione economica dei Centri — specialmente per gli istituti di tipo aperto — e per il trattamento degli internati, la sensibilizzazione sociale, ecc.

Come difetto particolarmente degno di nota, è importante richiamare la notevole ingerenza delle autorità del Ministero dell'Interno, per ragioni politiche, in alcuni problemi penitenziari.

Tre esempi concreti provano questa intromissione governativa. Ci riferiamo alla reclusione di minorenni, di età inferiore

(32) Vale la pena di trascrivere almeno parte delle conclusioni formulate dalla Commissione parlamentare per gli stabilimenti penitenziari alla fine dell'anno 1977: «Nella maggior parte degli istituti penitenziari spagnoli, per ragioni diverse, non si rispettano le esigenze minime della Dichiarazione dei Diritti dell'uomo, e neanche quelle previste nella recente modifica del Regolamento dei servizi delle prigioni».

«Manca, in generale, un'osservazione, una classificazione e un trattamento razionali. C'è un'agglomerazione indiscriminata di primari e recidivi, imputati e condannati, psicopatici, omosessuali e drogati, il che produce situazioni di promiscuità».

«Rottura del detenuto con il suo ambiente esterno, familiare ed abituale».

«Scuole che non adempiono la loro missione di formazione professionale e di assistenza economica del detenuto e della sua famiglia, ma si trasformano in forme di sfruttamento, dal momento che non si arriva alla assimilazione col libero operaio».

«Rapporti conflittivi tra funzionari e detenuti. L'attuale situazione ha superato le capacità del corpo dei funzionari».

«Notizie di detenuti che, a volte, sono oggetto di maltrattamenti e torture da parte di alcuni funzionari». Cfr. M. GARCÍA ARÁN, «Sistema Penitenciario español», in *Doctrina Penal*, n. 3 (Buenos Aires, luglio-settembre 1978), pagg. 675 e s.

a 16 anni, presso il carcere di Zamora e Segovia; alla reclusione di adulti, condannati e imputati, dell'ETA nel carcere di Soria, e del GRAPO nel carcere di Zamora, con la presenza di forze dell'ordine pubblico all'interno di questi ultimi due stabilimenti.

A maggio del 1979 c'erano infatti quattordici ragazzi di età inferiore ai 16 anni nella prigione per adulti di Zamora, e dodici ragazzi di età inferiore ai 16 anni nella prigione di Segovia, anche questa per adulti.

In base alle approfondite ed attuali indagini esposte nel Seminario internazionale sui *Problemi teorici e pratici del trattamento per giovani difficili o «pericolosi»* (33), tenuto ad Amburgo nei giorni 18, 19 e 20 maggio 1979 sotto la direzione dei professori Hans-Jürgen Kerner e Denis Szabo, è risultato che i tribunali spagnoli per i minorenni dovrebbero riesaminare e ristrutturare le loro istituzioni, in modo tale che queste possano accogliere tutti i minori di età inferiore ai 16 anni, evitando che questi siano ospitati presso stabilimenti per adulti. I ragazzi che entrano in istituti penitenziari per adulti infatti sono segnati da un marchio che sarà difficile cancellare per molti anni.

Bisogna anche criticare seriamente il fatto che ci siano forze dell'ordine pubblico all'interno dei Centri di adempimento per adulti di Soria e Zamora. A Soria sono stati immessi, dalla fine del 1978, un centinaio di uomini, membri sospetti dell'ETA, condannati e imputati, e a Zamora una cinquantina di uomini condannati e imputati del gruppo GRAPO.

Le cifre esatte, alla fine di aprile del 1978, a Soria erano: 95 uomini, dei quali 69 di età inferiore a 25 anni, suddivisi secondo lo schema seguente:

Di 16 e 17 anni	nessuno
Di 18 anni	5
Di 19 »	15
Di 20 »	12
Di 21 »	11
Di 22 »	9
Di 23 »	8
Di 24 »	9
TOTALE	69

(33) Si pubblicheranno le comunicazioni presentate al Seminario.

Nel Centro di adempimento di Zamora erano detenuti 40 uomini, e di questi 17 di età compresa tra i 16 e i 25 anni, e gli altri 23, di età superiore ai 25 anni.

Queste ed altre carenze risulteranno meno frequenti nelle istituzioni penitenziarie del domani, quando sarà approvata la legge generale penitenziaria alla quale facevamo prima riferimento. Con questa legge si farà un notevole passo avanti per rendere più umani gli istituti penitenziari; sarebbe però triste dimenticare che ci sono problemi molto importanti — come per es. il definire la figura del giudice di sorveglianza (34) (che andrebbe meglio denominato giudice dell'esecuzione di pene e misure penali), il delimitare le mancanze gravi e molto gravi, ecc. — che rimarranno insoluti fino a quando non sarà redatto, approvato e messo in pratica il nuovo Regolamento.

Noi, che sosteniamo l'unità della giurisdizione penale con l'amministrazione penitenziaria, siamo anche del parere che la recente normativa del 1978 sulle istituzioni penitenziarie militari debba essere derogata al più presto possibile. I militari sono cittadini come gli altri, anche per quanto riguarda le sanzioni privative della libertà. La loro equiparazione totale su questo punto, produrrebbe solo benefici per loro e per noi, per la giustizia e per la pace. Nonostante tutto, sembra che i venti ufficiali non soffino in questa direzione, secondo il disegno di legge di riforma del codice di giustizia militare pubblicato nel *Boletín Oficial de las Cortes Españolas*, n. 182, del 15 novembre 1978.

Almeno sembra assolutamente necessario sostenere che i mezzi di comunicazione abbiano un maggiore accesso negli istituti penitenziari militari. Attualmente si può affermare che il castello di Kafka sembra una pubblica piazza a confronto con le prigioni militari.

Circa le carceri militari, infatti, si viene a conoscenza di qualche notizia tramite i mezzi di comunicazione, solamente quando risulti impossibile tacere su qualche fatto in esse accaduto, come per esempio nel caso della sommossa della prigione militare del castello di San Francisco a Las Palmas, il 17 set-

(34) Cfr. E. RUIZ VADILLO, «La ejecución de las penas privativas de libertad bajo la intervención judicial», in *Anuario de Derecho Penal* (gennaio-aprile 1979), pagg. 31 ss.; A. BERISTAIN, *El delincuente en el Estado social de Derecho. Coordinadas para una reforma penitenciaria*, Madrid, Reus, 1971, pagg. 20 ss., con bibliografia.

tembre 1978, dato che i detenuti provocarono un incendio che rese necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Las Palmas.

Le istituzioni penitenziarie, oltre ad essere cassa di risonanza dei problemi socio-politico-economici del paese, sono senza dubbio causa di molti di questi problemi e possono essere anche causa di molte delle loro soluzioni. Per esempio, se esaminiamo uno dei problemi più difficili dello Stato spagnolo, nel momento attuale l'elaborazione e l'approvazione ufficiale dello statuto di autonomia dei Paesi Baschi, della Catalogna, ecc., comprendiamo che — con riferimento soprattutto ai Paesi Baschi — se si ritornasse alla situazione del 1937, per quanto riguarda le istituzioni penitenziarie, si dissiperebbero molte bufere.

Infatti, in base all'art. 8 dello statuto basco dell'anno 1936, il regime delle prigioni figurava « tra i servizi la cui esecuzione spetta al Governo di Euskadi », autonomia che ebbe vigore dal 27 maggio del 1937 (35).

L'art. 149, n. 6 dell'attuale Costituzione spagnola del 1978, dice che « Lo Stato ha la competenza esclusiva sulla legislazione penale e penitenziaria », per cui nella bozza del disegno di legge di Guernica del 1979 si afferma che: « Spetta alla comunità autonoma dei Paesi Baschi l'esecuzione della legislazione dello Stato nelle materie seguenti: 1° Legislazione penitenziaria... ».

Quando, infatti, si permetterà alle autorità basche di applicare le leggi statali agli istituti carcerari di propria competenza, si sarà aperta una porta per la pace nel popolo basco.

A questo primo passo deve seguirne un altro. Il popolo basco, come lo Stato spagnolo, devono prendere sul serio la riforma della legislazione e della prassi penale sostantiva, processuale e penitenziaria per quanto concerne i sostitutivi delle sanzioni privative della libertà, di modo che essi possano offrire più possibilità agli organi giudiziari e penitenziari di sostituire le pene e le misure privative della libertà con altre che non privino della libertà il soggetto che ha commesso l'infrazione penale. E non devono dimenticare la dottrina di tanti specialisti che vedono in molti delinquenti comuni — il 90% degli arrestati — vere e proprie vittime della società criminogena.

(35) M. de IRUJO, *Un vasco en el Ministerio de Justicia. Memorias 1*, Buenos Aires, Ekin, 1976, pagg. 17 e 99.

Sembra particolarmente auspicabile la maggiore sostituzione possibile delle *misure* penali privative della libertà che sono regolate da leggi speciali, come per esempio, la legge di pericolosità e riabilitazione sociale, secondo quanto hanno affermato i vari partecipanti al Colloquio internazionale tenuto a Lovaina-La-Nueva, dal 22 al 25 maggio 1979, per celebrare il cinquantesimo anniversario della scuola di criminologia dell'Università cattolica. Tali legislazioni, infatti, come ha affermato José M.^a Rico durante questo Colloquio (36), non potranno mai raggiungere l'obiettivo della giustizia sociale tendente alla creazione di una società migliore, poiché sin dalla loro origine miravano a risolvere problemi sociali più che questioni penali. Inoltre, con il passare del tempo, la loro finalità teorica di prevenzione è degenerata in considerazioni politiche, economiche, moralizzanti e repressive con grave danno del principio di legalità e del suo corollario, sulla protezione dei diritti della persona.

Le carceri obbligano coloro che si avvicinano ad esse senza pregiudizi, a riflettere e a suggerire rotture o riforme radicali, poiché se la giustizia di oggi deve migliorare quella di ieri, le carceri di domani — se ne esisterà ancora qualcuna — non dovranno somigliare a quelle di oggi.

N.B. — Dopo la conclusione di questa ricerca, il giorno 24 del mese di luglio 1979, è stata approvata la legge generale penitenziaria alla Camera con duecentosettantaquattro voti favorevoli e due astensioni.

In quegli stessi giorni, Carlos Garcia Valdés con la collaborazione di Joaquin Rodriguez Suarez e Ricardo Zapatero Sagrado ha pubblicato *Il Rapporto Generale del 1979* che presenta — dopo un'interessante introduzione di 119 pagine e un riassunto delle attività di un altro centinaio di pagine — i dati corrispondenti alla relazione annuale del 1978 della Direzione Generale delle Istituzioni Penitenziarie.

(36) José M.^a Rico, *Les législations Hispano-Américaines de dangerosité sociale, Evaluation et signification*. Comunicazione presentata al Colloquio Internazionale di Lovaina-la-Nueva, maggio 1979 (inedito). Per quanto riguarda la Spagna, cfr. José M.^a RODRIGUEZ DEVESA, « Alegato contra las medidas de seguridad en sentido estricto », in *Anuario de Derecho Penal*, Vol. XXXI, F. I (gennaio-aprile 1978), pagg. 5 ss.

RIASSUNTO (*)

Il presente articolo illustra l'attuale situazione legislativa spagnola nelle sue componenti: costituzione, leggi, decreti, regolamenti, disegni di legge, linee direttive generali e finalità peculiari delle istituzioni penitenziarie sia civili che militari.

L'Autore si sofferma soprattutto nell'esame della prassi penitenziaria, con particolare riferimento ai vari tipi di istituto, al trattamento, al personale penitenziario, ai sostitutivi delle sanzioni privative della libertà sia sotto l'aspetto legislativo, giudiziario, penitenziario.

La trattazione si conclude con un commento della situazione attuale e con le prospettive per il futuro, auspicando riforme radicali, perché «Se la giustizia di oggi deve migliorare quella di ieri, le carceri di domani, non dovranno somigliare a quelle di oggi».

(*) Redatto dalla dott.ssa Annamaria NICOLAI.

RESUME

Cet article illustre les composantes de la situation législative espagnole actuelle: constitution, lois, décrets, règlements, projets de loi, lignes directrices générales et finalités particulières des institutions pénitentiaires tant civiles que militaires.

L'Auteur s'attache surtout à l'examen de la pratique pénitentiaire, et en particulier aux différents types d'instituts, au traitement, au personnel pénitentiaire, aux mesures substitutives aux sanctions qui privent de la liberté tant sous l'aspect législatif que judiciaire et pénitentiaire.

L'étude se termine par un commentaire de la situation actuelle et une indication des perspectives futures, en souhaitant l'adoption de réformes radicales, car «si la justice aujourd'hui doit améliorer celle d'hier, les prisons de demain ne devront pas ressembler à celles d'aujourd'hui».

SUMMARY

The article describes the components of the present Spanish legislation: Constitution, laws, orders, regulations, bills, general guidelines and objectives peculiar to civil and military prison establishments.

The author dwells on the examination of the prison system, with special reference to the various types of prison establishment, treatment, prison staff, alternative forms of punishment entailing loss of freedom from both a legislative, judiciary and penitentiary point of view.

The article, ending with a comment on the present situation and on the future outlook, advocates radical reforms, because «if the justice of today is to improve the justice of yesterday, the prisoners of tomorrow must not resemble the prisoners of today».

RESUMEN

El presente artículo ilustra la situación legislativa española actual especialmente en lo que se refiere a: constitución, leyes, decretos, reglamentos, diseños de leyes, líneas directivas generales y finalidades peculiares de las instituciones penitenciarias tanto civiles como militares.

El Autor se detiene sobre todo en el examen de la praxis penitenciaria, con especial referencia a los distintos tipos de institutos, al tratamiento, al personal penitenciario, a los substitutivos de las sanciones privativas de la libertad ya sea bajo el aspecto legislativo como también el judicial y penitenciario.

El desarrollo de este tema se concluye con un comentario de la situación actual y con las perspectivas para el futuro, auspiciando reformas radicales, porque «Si la justicia de hoy debe mejorar a la de ayer, las cárceles del mañana, no deberán parecerse a las de hoy».

ZUSAMMENFASSUNG

Der vorliegende Artikel kommentiert den gegenwärtigen Stand der spanischen Gesetzgebung, die sich folgendermassen zusammensetzt: Verfassung, Gesetze, Dekrete, Vorschriften, Gesetzentwürfe, allgemeine Richtlinien und besondere Zielsetzungen ziviler und militärischer Strafanstalten.

Der Verfasser setzt sich hauptsächlich mit dem Strafvollzug auseinander, unter besonderer Berücksichtigung der verschiedenen Strafanstalten, der Behandlung und dem Personal der Vollzugsanstalt, zur Vorbeugung von Freiheitsstrafen, ausgehend von gesetzgebenden, gerichtlichen und strafrechtlichen Gesichtspunkten.

Die Abhandlung schliesst mit einem Kommentar über die gegenwärtige Lage und die Aussichten für die Zukunft. Der Verfasser gibt dem Wunsch nach radikalen Reformen Ausdruck, denn «Wenn die Justiz von heute die von gestern verbessern soll, dürfen die Gefängnisse von morgen nicht denen von heute gleichen».

BIBLIOGRAFIA

JESÚS ALARCON BRAVO, «El tratamiento penitenciario», in *Estudios Penales II. La reforma penitenciaria*, Santiago de Compostela, Pubbl. Università, 1978, pagg. 15-41.

ROBERTO BERCALLI, *Readaptación social por medio de la ejecución penal?*, Madrid, Istituto di Criminologia, 1976.

A. BERISTAIN, *Cuestiones penales y criminológicas*, prefazione di F. MUÑOZ CONDE, Madrid, Reus, 1979, 597 pagg.

A. BERISTAIN, *Crisis del Derecho represivo (Orientaciones de organismos nacionales e internacionales)*, prefazione di J. CARO BAROJA, Madrid, Edicusa, 1977, 277 págg.

A. BERISTAIN, «La cárcel como factor de configuración social (Observaciones de algunos jesuitas)», in *Documentación Jurídica*, n. 17 (gennaio-marzo 1977), pagg. 165-186.

A. BERISTAIN, «En defensa de los privados de libertad», in *Cuadernos para el Diálogo*, n. L, suppl. (gennaio 1976), pagg. 73 ss.

A. BERISTAIN, *Medidas penales en Derecho contemporáneo. Teoría, legislación positiva y realización práctica*, prefazione di M. BARBERO SANTOS, Madrid, Reus, 1974, 436 pagg.

A. BERISTAIN, «Las cárceles no deben ser cementerios», in *Hechos y Dichos*, n. 440 (maggio 1973), pagg. 39-46.

A. BERISTAIN, *El delincuente en el Estado social de Derecho*, Madrid, Reus, 1971.

- FRANCISCO BUENO ARÚS, «Aspectos positivos y negativos de la Legislación Penitenciaria española», in *Cuadernos de Política Criminal*, n. 7 (1979), pagg. 3-28.
- FRANCISCO BUENO ARÚS, «Las prisiones españolas desde la guerra civil hasta nuestros días», in *Historia 16*, suppl. VII (ottobre 1978), pag. 113 ss.
- FRANCISCO BUENO ARÚS, «La redención de penas por el trabajo en el ordenamiento jurídico español» (estratto da tesi di laurea), in *Boletín de Información del Ministerio de Justicia*, 25 ottobre 1974.
- MANUEL COBO DEL ROSAL, «Prevención y peligrosidad social en la Ley de 4 de agosto de 1970», in *Peligrosidad social y medidas de seguridad* (col. collettivo), edito dall'Istituto di Criminologia dell'Università di Valencia, 1974.
- FONTRODONA: *Cárceles en llamas*, Barcelona, 1978.
- MERCEDES GARCÍA ARÁN, «Sistema Penitenciario español», in *Doctrina Penal*, n. 3 (Buenos Aires, luglio-settembre 1978), pagg. 665 ss.
- CARLOS GARCÍA VALDÉS, *Informe General 1979*. Direzione Generale degli Istituti penitenziari, Madrid, 1979. Con la collaborazione di JOAQUÍN RODRIGUEZ e RICARDO ZAPATERO, 339 pagg.
- CARLOS GARCÍA VALDÉS, *El trabajo penitenciario en España*. Direzione Generale degli Istituti penitenziari, Madrid, 1979, 283 pagg.
- CARLOS GARCÍA VALDÉS, «La reforma penitenciaria: crónica de una transición», in *Boletín de Información del Ministerio de Justicia*, n. 1.147 (25 ottobre 1978), pagg. 3 ss.
- CARLOS GARCÍA VALDÉS e TRÍAS SAGNIER, *La reforma de las cárceles*, Madrid, Ministero della Giustizia, 1978, 72 pagg.
- CARLOS GARCÍA VALDÉS, *La nueva Penología*, Madrid, Istituto di Criminologia, 1977.
- CARLOS GARCÍA VALDÉS, *Régimen penitenciario de España (Investigación histórica y sistemática)*, Pubbl. Istituto Criminologia Università di Madrid, 1975.
- LUIS GARRIDO GUZMÁN, *Compendio de Ciencia Penitenciaria*, Università di Valencia, Istituto di Criminologia, 1976, 316 pagg.
- RENÉ GIRARD, *Des choses cachées depuis la fondation du monde*, Paris, Grasset, 1979, 492 pagg.
- LURRA, *Rebelión en las cárceles*, San Sebastián, Hordago, 1978.
- IGNACIO MUÑAGORRI, *Sanción penal y política criminal*, Madrid, Reus, 1977.
- GONZALO RODRÍGUEZ MOURULLO, «Cara y cruz de las sanciones penales», in *Cuadernos para el Diálogo*, Suppl. XXVIII, dicembre 1971.
- JOAQUÍN RODRIGUEZ SUAREZ, «El estatuto jurídico del interno», in *Estudios Penales II. La reforma penitenciaria*, Santiago de Compostela, pubbl. Università, 1978, pagg. 127-147.
- ENRIQUE RUIZ VADILLO, «Algunas consideraciones sobre la reforma de las penas privativas de libertad. El sistema penitenciario», in *Estudio Penales II. La reforma penitenciaria*, Santiago de Compostela, pubbl. Università, 1978, pagg. 150-213.
- ENRIQUE RUIZ VADILLO, «Comentarios a la reforma del Reglamento de los Servicios de Instituciones Penitenciarias aprobada por Real Decreto de 29 de junio de 1977», in *Documentación Jurídica*, n. 15 (luglio-settembre 1977), pagg. 615 ss.
- SACASETA: *La angustia sexual en las prisiones*, Madrid, 1978.

- JOSÉ ANTONIO SAINZ CANTERO, « La sustitución de la pena de privación de libertad », in *Estudios Penales II. La reforma penitenciaria*, Santiago de Compostela, pubbl. Università, 1978, pagg. 217-254.
- ALFONSO SERRANO GÓMEZ, « Ley de Peligrosidad y Rehabilitación social », in *Anuario de Derecho Penal*, maggio-agosto 1974.
- ANGEL DE SOLA DUEÑAS, *Socialismo y delincuencia. Por una política criminal socialista*, Barcelona, Fontamara, 1979, 125 pagg.
- SUÁREZ Y COLECTIVOS 36: *Libro blanco sobre las cárceles franquistas*, París, Ruedo Ibérico, 1976.
- AA.VV.: *El trabajo penitenciario en España*, DGIP, Madrid, 1979, 283 pagg.
- TOMAS SALVADOR VIVES ANTÓN, « Régimen penitenciario y Derecho Penal. Reflexiones críticas », in *Cuadernos de Política Criminal*, n. 3 (1977), pagg. 246 ss.